

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2008, n. 0176/Pres.

**Modifiche al Regolamento "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.**

- OMISSIS -

Regolamento abrogato da art. 22, c. 1, DPREg. 28/2/2023, n. 040/Pres. (B.U.R. 15/3/2023, n. 11), a seguito dell'abrogazione del DPREg. 07/2005.

Modifiche al Regolamento “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19, e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche” emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2005, n. 07/Pres.

Art. 1 modifiche all’articolo 18 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005

Art. 2 norma transitoria

Art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifiche all’articolo 18 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005

1. All’articolo 18 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a. la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

“a) per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, l’ente deve avere svolto nel periodo di accreditamento provvisorio almeno 500 ore di attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);”

b. il comma 18 è sostituito dal seguente:

“18. nell’ipotesi di cui al comma 15, l’ente non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza dell’accreditamento provvisorio.”;

c. il comma 19 è sostituito dal seguente:

“19. nell’ipotesi di cui al comma 16, l’ente non già accreditato definitivamente in altre macrotipologie, può ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza della proroga dell’accreditamento provvisorio.”.

art. 2 norma transitoria

1. L’articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.